



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 549 / 2013

4° SETTORE: **Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile**

DETERMINAZIONE N° 206 DEL 24 MAG. 2013

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento spese processuali a seguito delle sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Canosa di Puglia n.168/2012 e del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
 Richiamata la retroestesa proposta del Servizio Lavori Pubblici:

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.
 Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE
 Ing. Sabino Germinario

[Handwritten signature of Ing. Sabino Germinario]

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
 Dott. Giuseppe Di Biase

[Handwritten signature of Dott. Giuseppe Di Biase]

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MP 296 / 2013

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
 24 MAG. 2013
 UFFICIO RAGIONERIA
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal **28 MAG. 2013** al **11 GIU. 2013** al n. **840**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli

[Handwritten signature of Donato Fasanelli]

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento spese processuali a seguito delle sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia n.168/2012 e del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con contratto rep. n.n.1094 stipulato in data 18/06/1999, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, giusta Procura Speciale per atto Notaio Giovanni MORO di Genova del 13/04/1999, repertorio notarile 13484 – è stato affidato, alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale, per il periodo 01/03/1999 – 28/02/2001;
- con contratto rep. n.1262 stipulato in data 18/10/2000, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, giusta Procura Speciale innanzi riportata – è stato affidato lo stesso servizio per ulteriori n. 69 unità canine, agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n.1094 del 18/06/1999;
- con successivi contratti rep. n.1341 del 26/06/2001 e rep. n.1571 del 28/11/2003, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, giusta Procura Speciale sopra riportata – il servizio di che trattasi è stato consecutivamente rinnovato – con scadenza finale al 31/12/2003 - agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale rep. n.1094 del 18/06/1999; tanto, a seguito di nota prot. 2140 del 07/02/2003 del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio con cui era stato richiesto alla LNDC il consenso alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni di quello scaduto e della risposta favorevole del Commissario LNDC Sezione di Canosa di Puglia;
- con note del 23/06/2003, 28/08/2003 e 08/03/2004, il Servizio Veterinario ASI. BA/1 ha invitato l'Amministrazione Comunale a revocare definitivamente l'autorizzazione sanitaria n.17/96 rilasciata al Sig. SARDELLA Pasquale per la gestione del canile – rifugio in C.da lambregna, in quanto erano venuti meno i presupposti oggettivi per cui era stata rilasciata, riservandosi il diritto di ricorrere alla Magistratura in caso di inadempienza;
- con Ordinanza Sindacale n.26 del 18/03/2004, si è revocata la richiamata autorizzazione sanitaria, a tutela della salute ed igiene pubblica, si è disposto il trasferimento delle unità canine intestate al Comune dal canile – rifugio in C.da lambregna, presso altra struttura idonea;
- con Atto di Citazione notificato il 26-27/02/2007, il Comune di Canosa di Puglia ha richiesto al Tribunale di Trani Sezione distaccata di Canosa di Puglia, previo accertamento e declaratoria della risoluzione per grave inadempimento del citato contratto rep. n.1094 del 18/06/1999 e successive integrazioni e proroghe, la condanna della LNDC al risarcimento dei danni, ovvero, in via subordinata alla restituzione, in sede di rivalsa, della somma di euro 111.864,18 conseguenti alla risoluzione di detto contratto a causa dell'intervento contingibile ed urgente che l'aveva indotta a revocare l'autorizzazione

sanitaria e di seguito a trasferire le unità canine presso altra struttura idonea, con conseguente accollo di spesa;

- con sentenza n.168/2012, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia -definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Comune di Canosa nei confronti della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha respinto la domanda attorea, poiché ravvisando la configurabilità di un mandato "rigido e specifico", ad esclusione del Contratto originario del 18/06/1999 - per cui esiste mandato in forma di Procura Speciale della LNDI al Sig. SARDELLA - e di quello aggiuntivo del 18/10/2000 - poiché congruo rispetto allo scopo ed agli interessi cui il mandato era preordinato - tutti i successivi contratti stipulati dal SARDELLA con il Comune sono stati stipulati, a detta della sentenza, in mancanza di un conferimento specifico di poteri al presidente della sezione locale della Lega e, pertanto, non potevano riverberare i propri effetti sulla stessa Lega Nazionale;
- con la menzionata sentenza n.168/2002, munita della formula esecutiva, pertanto, il Tribunale di Trani ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta, delle spese processuali pari a complessivi **euro 6.100,00** oltre IVA e CPA come dovute per Legge, pari ad **euro 6.344,00** oltre IVA, quindi per un totale di **euro 7.676,24**;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 30.11.2012, si è proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 7.676,24, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, per il pagamento di quanto dovuto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane;

Ritenuto, pertanto, di dover assumere la spesa complessiva di € 7.676,24 per il pagamento di quanto dovuto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane;

Vista la deliberazione di G.C. n.1/2013;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa narrati e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Di assumere la spesa complessiva di € 7.676,24 per il pagamento di quanto dovuto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia n.168/2012 ed alla legittimità del debito fuori bilancio, così come riconosciuto con la deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 30.11.2012.
- 2) Di dare atto che il pagamento del debito di € 7.676,24 trova copertura finanziaria al capitolo 496/1 redigendo PEG 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO